

Città di Santa Maria Capua Vetere

Via Albana 91, 81055 S. Maria C.V. (CE) - www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it
Tel. 0823 813101 - Fax 0823 813102 - P.I. 00136270618

LOTT02

Capitolato di polizza di Assicurazione
INCENDIO ED EVENTI SPECIALI



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 codice civile, verrà versata entro 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ferma restando la validità della copertura dalla data di effetto; in caso di mancato pagamento la garanzia sarà sospesa dal la fine di tale periodo e riprenderà dalle ore 24,00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento. I premi devono essere pagati alla Compagnia ovvero al Broker. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Art. 3 Durata del contratto

La durata del contratto deve intendersi di anni 1 (uno) al cui scadere il contratto si intende risolto di diritto senza bisogno di disdetta.

Art.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato ai sensi dell' art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art 1915 C.C.).

Art.8 Facoltà bilaterale per recesso in caso di sinistro

Il recesso per sinistro è esercitabile da entrambe le parti con un preavviso di almeno 90 giorni e, comunque, con efficacia soltanto alla fine di ogni annualità assicurativa. Nell'ipotesi di recesso anticipato da parte dell'Amministrazione Assicurata, saranno dovuti all'Assicuratore i premi relativi alle attività già eseguite, con esclusione di

qualsiasi altro emolumento, ferma la decorrenza del recesso al termine dell'annualità assicurativa in corso.

Art.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 Interpretazione favorevole

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Informativa sui sinistri

Con periodicità semestrale la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito al periodo di assicurazione trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

Art. 14 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata o telex o fax indirizzati alla Società o al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.



CAPITOLATO SPECIALE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

ART. 1) Costituiscono oggetto del presente capitolato le garanzie e le coperture assicurative per l'incendio e gli altri rischi, più oltre specificati, per i quali la Civica Amministrazione intende stipulare un contratto di assicurazione, secondo le modalità ivi contenute, relativamente a tutti i beni immobili di cui il Comune è o diverrà, proprietario o conduttore, o dei quali possa disporre a qualunque titolo.

ART. 2) I fabbricati inclusi nei beni immobili sopra menzionati sono adibiti ad uffici, abitazioni, scuole, ospedali e/o istituti di ricovero per anziani e comunità, chiese, teatri, musei, pinacoteche, esercizi commerciali, attività artigiane e industriali, nonché ad altre attività che, anche se qui non menzionate, o diverse o che potranno essere svolte successivamente alla stipula del contratto di assicurazione, devono intendersi comprese e incluse nella situazione che costituisce i presupposti di fatto del contratto. Quanto sopra indicato deve intendersi a puro titolo esemplificativo e non esaustivo.

ART. 3) Nella garanzia si intendono comprese le civiche depositarie di veicoli sequestrati che possono essere sia in locali chiusi sia all'aperto in zone recintate. Per tale rischio il valore massimo per sinistro è di EURO 50.000,00

ART. 4) Le condizioni generali di polizza cui si fa riferimento, ad ogni effetto, nel presente capitolato, sono quelle della polizza italiana di assicurazione incendio secondo il testo approvato dall' A.N.I.A. attualmente in vigore.

Oltre che per il rischio di incendio, come sopra specificato, lo stipulando contratto dovrà comprendere la copertura per le garanzie e gli eventi speciali sotto specificati:

1) AZIONE DI FULMINE

La Società, senza derogare alle condizioni generali di assicurazione, specialmente per quanto riguarda i fenomeni elettrici, risponderà dei danni che l'azione del fulmine può causare alle cose assicurate nei limiti dei capitali assicurati.

2) ESPLOSIONE

La Società risponderà dei danni che l'esplosione e/o lo scoppio del gas ad uso di illuminazione o di riscaldamento o di forza motrice può cagionare alle cose assicurate.

3) SCOPPIO

La Società risponderà dei danni causati da scoppio ai beni assicurati. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiali, la garanzia è operante limitatamente ai beni non facenti parte della macchina od impianto in cui si è verificato lo scoppio. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete", comunque si manifestassero, non sono considerati scoppio.

4) CADUTA CORPI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di corpi celesti nonché di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

5) RICORSO TERZI E/O LOCATARI

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla polizza che colpisca le cose assicurate, risponderà, secondo le condizioni generali di assicurazione e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro suddetto ai mobili ed agli immobili dei terzi, nonché a cose mobili di proprietà di eventuali locatari del Comune.

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato avviserà immediatamente la Società delle azioni civili o penali promosse contro di lui, fornendo idonea documentazione.

L'Assicurato si asterrà da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

6) ACQUA CONDOTTA

La Società risponderà dei danni da acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e/o condizionamento installati nei fabbricati descritti in polizza con esclusione dei danni derivanti da infiltrazioni d'acqua piovana.

Devono comunque intendersi comprese le infiltrazioni di acqua piovana dovute ad intasamento e/o rottura di tubazioni o condutture, da gelo, da rigurgiti fognari.

Il massimo risarcimento per sinistro è pari ad euro 50.000,00 con il limite annuo di euro 150.000,00 con una franchigia per singolo sinistro di euro 500,00.

7) ACQUA PIOVANA

Sono compresi in garanzia anche i danni materiali e diretti alle cose assicurate da acqua piovana con esclusione dei:

danni a cose poste all'aperto e/o sotto tettoie aperte ai lati

danni ai fabbricati e loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti;

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo per sinistro e anno assicurativo viene limitato ad euro 25.000,00 e con una franchigia per sinistro di euro 1.000,00.

8)RICERCA GUASTI

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e/o condizionamento posti al servizio dei fabbricati assicurati con la presente polizza, indennizzabile in base alla stessa, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con un massimo risarcimento di euro 1 0.000,00 per anno assicurativo e con una franchigia per sinistro di euro 500,00

9)FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con un massimo risarcimento annuo di euro 50.000,00 e con una franchigia per sinistro di euro 500,00.

10) SOVRACCARICO NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale de] tetto o delle pareti. Sono esclusi i danni:

causati da valanghe e slavine;

causati da gelo;

a capannoni pressostatici ed alloro contenuto

a lucernari, vetrate e serramenti in genere a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;

a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed alloro contenuto;

a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed alloro contenuto;

11) ONDA SONICA

La Società risponderà dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati determinati da onde soniche provocate da aerei che viaggino a velocità soniche e/o supersoniche.

12) URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati all'assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né a persone al suo servizio.

13) PERDITA PIGIONI

La Società risarcisce la perdita delle pigioni o il mancato godimento dei locali a causa di sinistri risarcibili fino a concorrenza per le singole unità immobiliari della pigione annua col massimo di un quindicesimo della somma che, rispetto al valore a nuovo del fabbricato, compete alle unità immobiliari stesse.

14) PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO

Sono parificati ai danni derivanti da incendio i guasti causati alle cose assicurate dall'Assicurato, dal contraente o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, purché giustificabili dalla situazione contingente.

15) FUMO

La Società risponderà dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Sono comunque esclusi i danni causati da gas o vapori.

16) ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI

La Società risponderà dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

17) TROMBE ED URAGANI

La Società risponderà dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da uragani, bufere e tempeste, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di beni (assicurati e non), compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio; dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da grandine

e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di beni (assicurati e non).

Nel caso venga colpito il solo bene assicurato, l'evento deve essere certificato dalla pubblica Autorità.

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;

cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;

b) dei danni da:

bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed alloro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, grues, cavi aerei, ciminiere, insegne od antenne e consimili installazioni esterne: beni all'aperto, compresi serbatoi ed impianti in genere; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere: lastre in cemento armato e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

18) COLAGGIO DI IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società risponderà dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti;
- b) delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione;
- c) sono comunque esclusi i danni alle merci non sollevate dal pavimento.

19) SCIOPERI -TUMULTI E SOMMOSSE - ATTI VANDALICI E DOLOSI-TERRORISMO E SABOTAGGIO.

La Società risponderà:

- a) dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) degli altri danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

20) ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

relativamente al fabbricato, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive:

relativamente al contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per uso e qualità.

In caso di sinistro si determina per ciascuna partita presa separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
- b) il supplemento che aggiunto all'importo del danno di cui sub a), dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento di indennità di cui alla lettera b) verrà eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi alcun aggravio per la Società assicuratrice ed avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto della liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

Restano esclusi totalmente dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose in disuso.

21) MASSIMO RISARCIMENTO PER L'INCENDIO

Resta convenuto che, in nessun caso, la Società sarà tenuta a risarcire, per singolo sinistro, somma superiore a:

- A) € 50.000.000,00 per fabbricati tutti
- B) € 10.000.000,00 per il singolo fabbricato;
- C) € 2.000.000,00 per il contenuto dei fabbricati
- D) € 1.000.000,00 per il ricorso Terzi e/o ricorso locatari
- E) € 300.000,00 per spese demolizioni e sgombero

22) MASSIMO RISARCIMENTO PER LE GARANZIE EVENTI SPECIALI
(eventi atmosferici, sociopolitici etc.)

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, del seguente rispettivo importo:

euro 1.000,00 per tutti gli eventi speciali.

Resta convenuto che, in nessun caso, la Società sarà tenuta a risarcire, per singolo sinistro la somma superiore a:

€ 15.000,00000 per tutti gli eventi speciali.

Resta convenuto che, in nessun caso, la Società, per gli eventi SPECIALI di cui all'art. 17 e 19 sarà tenuta a risarcire, per singolo sinistro, somma superiore:

- A) € 15.000.000,00 per fabbricati tutti
- B) € 10.000.000,00 per il singolo fabbricato;
- C) € 1.600.000,00 per il contenuto dei fabbricati
- D) € 300.000,00 per spese demolizioni e sgombero

23) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare ed invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- d) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrate;
- e) dovuti ad interruzioni di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra;
- f) dovuti a: mancato od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica; mancato od anormale funzionamento di apparecchiature

elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione, anche se tali circostanze sono conseguenti a incendio, esplosione, scoppio.

24) DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Le garanzie della presente polizza sono prestate fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati, fermo il disposto di cui all'art. 1907 del codice civile (regola proporzionale): tuttavia si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale, laddove la somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il risarcimento del danno sarà decurtato in proporzione al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

La disposizione del presente articolo non vale per le partite 2-CONTENUTO, 3) RICORSO VICINI e 4) SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO per le quali opera la garanzia "a primo fuoco" (art. 34 delle condizioni di polizza)

25) DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponderà dei danni derivanti dagli eventi per i quali è stata prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'assicurato e dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

26) RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga dell'art. 1916 C.C., salvo il caso di dolo la Società si impegna a non esperire azione di rivalsa nei confronti di Enti e/o Istituti se l'assicurato, a tutela dei propri interessi, vi si opponga e sempreché non la eserciti lui stesso.

27) ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI

La Società rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della pratica in caso di danno risarcibile a termini di polizza giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali.

A tale titolo la Società non risarcirà più di euro 25.000,00 per evento.

Tale garanzia opera senza l'applicazione della "regola proporzionale" di cui al precedente art. 26.

28) AUTOCOMBUSTIONE

Sono compresi in garanzia i danni prodotti da autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma, agli enti assicurati

29) IMPLOSIONE

Sono compresi in garanzia i danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna;

30)DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO-OPERE DI ABBELLIMENTO Ad

integrazione della somma assicurata per la partita "FABBRICATI", la società presta la propria garanzia, fino alla concorrenza dell'importo di euro 200.000,00 euro per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purché non ne derivi aggravio alla Società.

In caso di difficile valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza dei Beni storici e culturali competente nel territorio ove è collocato l'ente danneggiato, alla quale verrà dato formale incarico di perito comune.

31) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno euro 100.000,00

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto di cui sopra avverrà senza tenere conto della condizione "valore a nuovo".

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

32) ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, REGISTRI, LIBRI, MICROFILMS, FOTOCOLORS, SCHEDE, DISCHI, NASTRI E FILI PER MACCHINE MECCANOGRAFICHE E PER ELABORATORI ELETTRONICI.

Relativamente agli Enti di cui sopra, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del bene e liquidato come previsto all'art. 21) , rimborserà anche le spese

effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricostruzione.

Per tali spese di rifacimento e ricostruzione, la Società risponderà fino alla concorrenza massima dell'importo di euro 20.000,00, senza applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del codice civile.

33)- SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino ed idoneo scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza di euro 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

34- PRIMO RISCHIO ASSOLUTO E/O PRIMO FUOCO

Ad eccezione della partita 1) FABBRICATI, le altre partite assicurate (contenuto, ricorso terzi e/o locatari, spese demolizione e sgombero), sono assicurate con la forma a "primo rischio assoluto"; pertanto la società assicuratrice indennizza i danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui al precedente art. 24

35- PROSIEGUO ATTIVITA SENZA PERIZIA

Fanno quanto disposto dalle Nonne che regolano l'Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto all'indennizzo dei danni.

36- CLAUSOLA BROKER

Il Contraente, dichiara che è in fase di aggiudicazione definitiva la gara per il servizio di brokeraggio assicurativo, in quanto è ancora in corso la verifica degli atti, ultimata la quale l'Ente si avvarrà del supporto tecnico professionale del Broker affidatario di detto servizio per la gestione della polizza oggetto del presente capitolato.

CAPITALI ASSICURATI

PARTITA 1)	FABBRICATI TUTTI	euro	70.000.000,00
PARTITA 2)	CONTENUTO (a primo rischio)	euro	2.000.000,00
PARTITA 3) (a RICORSO TERZI/LOCATARI primo rischi)		euro	1.000.000,00
PARTITA 4)	SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO (a primo rischio)	euro	300.000,00

DEFINIZIONI DI POLIZZA

a) FABBRICATO

intera costruzione edile e/o porzioni di fabbricato, sia fuori terra che sottoterra, con le relative opere di fondazione e gli edifici accessori realizzati nell'area di pertinenza. Sono comprese: autorimesse condominiali, box privati, recinzioni, cancelli di qualsiasi tipo, nonché impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione e realizzati negli edifici stessi e quali: centrale termica, serbatoi, attrezzature ed apparecchi per impianti idrici, termici, condizionamento, elettrici, ascensori, antenne radio telericeventi centralizzate;

b) CONTENUTO

mobilio ed arredamento, compreso quello di antiquariato, quadri ed oggetti d'arte, argenteria, tappeti ed arazzi e sculture, macchinari ed attrezzature per uffici, attrezzature in genere, elettrodomestici, scaffalature, cancelleria e tutto quanto contenuto in uffici, istituti scolastici, palestre, impianti sportivi compreso archivi e documenti.

c) CONTRAENTE

soggetto che stipula l'assicurazione

d) ASSICURATO

soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

e) FRANCHIGIA

parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

f) SCOPERTO

percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;

g) PRIMO RISCHIO ASSOLUTO E/0 PRIMO FUOCO

assicurazione prestata senza l'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del codice civile)

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ